

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 469**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero dei valori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

*(Parere ai sensi degli articoli 14 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 maggio 2012)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D293/12


Roma, 3 maggio 2012

Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2012.

Con i migliori saluti.

  
Prof. Dino Piero Giarda

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), recepisce la direttiva 2009/126/CE sulla fase II del recupero di vapori di benzina, prevedendo i requisiti di tali sistemi presso gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore.

La fase I del recupero di vapori, disciplinata da precedenti norme comunitarie, si applicava a fattispecie diverse dagli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore (come i terminali).

La normativa italiana, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006 (art. 277 e allegato VIII alla parte quinta del decreto), ha tuttavia da tempo autonomamente sottoposto anche gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero di vapori aventi determinati requisiti.

Lo schema di decreto, in aderenza alla direttiva 2009/126/CE, prevede che gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o assoggettati a completa ristrutturazione il cui flusso sia superiore a determinate soglie, debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero. L'obbligo si estende poi, entro il 2018, agli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno. Tali sistemi devono avere un'efficienza di cattura dei vapori di benzina pari o superiore all'85% ed un rapporto vapore / benzina compreso tra 0,95 e 1,05 (sistemi di recupero dei vapori di fase II).

L'attuale normativa italiana prevede invece l'obbligo di installazione di sistemi di recupero di vapori su tutti gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli, indipendentemente dal flusso, e che tali sistemi abbiano un'efficienza di cattura dei vapori di benzina pari o superiore all'80%, nonché il medesimo rapporto vapore / benzina compreso tra 0,95 e 1,05.

In questo quadro, lo schema di decreto recepisce l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo, nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla nuova norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti agli attuali requisiti.

Per quanto attiene alle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero, lo schema di decreto conferma l'impostazione attuale, prevedendo che, ai fini dell'utilizzo, i dispositivi componenti i sistemi di recupero debbano essere oggetto di omologazione o (se omologati in altri Paesi europei) di riconoscimento da parte del Ministero dell'interno.

A tal fine, come già prescritto dalla normativa vigente per i sistemi di recupero fino ad oggi installati, il costruttore deve produrre la certificazione dell'efficienza del prototipo (rilasciata, sulla base di un apposito metodo o di un metodo equivalente, da laboratori accreditati).

Lo schema di decreto conferma poi le vigenti previsioni in materia di autocontrolli svolti dal gestore dell'impianto sull'efficienza dei sistemi di recupero installati, precisando il metodo CEN da applicare e introducendo l'obbligo di installare un apposito gruppo di controllo che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero. Tali autocontrolli devono essere effettuati con cadenza annuale o, nel caso in cui sia stato installato un sistema di controllo automatico, con cadenza triennale.



Tali norme sono recepite, nello schema di decreto, attraverso la modifica e l'integrazione degli attuali articoli 268 (Definizioni) 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) e dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.

Per quanto attiene alla natura dei sistemi di recupero dei vapori, la direttiva 2009/126/CE ammette due possibili tipologie: i sistemi che prevedono un trasferimento dei vapori in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione (sistema oggi in uso) ed i sistemi che prevedono invece il riconvogliamento dei vapori al distributore per la reimmissione in commercio.

Infine, lo schema di decreto aggiorna l'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, nella sezione relativa agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal d.p.r. 126/98 (attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva). L'allegato VIII, nel testo vigente, prevede infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il d.p.r. 126/98.

Lo schema di decreto, come espressamente previsto dall'articolo 4, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Infatti, non è stata introdotta alcuna variazione circa le procedure amministrative aventi ad oggetto tali sistemi di recupero (che continueranno ad essere quelle fino ad oggi previste, ossia l'omologazione ed il riconoscimento da parte del Ministero dell'interno), nonché circa i controlli che l'autorità (per esempio, gli organi di polizia giudiziaria) intenda effettuare su tali sistemi, in aggiunta agli ordinari autocontrolli del gestore.

In particolare, i requisiti di efficienza previsti per la fase II del recupero di vapori di benzina non comportano alcuna variazione in ordine alle modalità ed alle tempistiche che già oggi caratterizzano le procedure di omologazione e riconoscimento ed i controlli posti in essere per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Tutti gli altri oneri e adempimenti previsti dalla direttiva 2009/126/CE ricadono poi soltanto su soggetti privati.

Si passa all'illustrazione dei singoli articoli.

**Articolo 1.** Individua nelle modifiche alle disposizioni del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie a dare recepimento alla direttiva 2009/126/CE l'oggetto del provvedimento.

**Articolo 2.** Introduce le modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguare alla direttiva comunitaria 2009/126/CE la normativa nazionale in materia di recupero di composti organici volatili prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina. In particolare:

- al comma 1 rivede ed introduce nuove definizioni;
- al comma 2 prevede la sostituzione dell'articolo 277 per adeguarlo ai dettami della direttiva. A tal fine stabilisce che gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o assoggettati a completa ristrutturazione il cui flusso sia superiore a determinate soglie, debbano essere equipaggiati con sistemi di recupero. L'obbligo si estende poi, entro il 2018, agli impianti di



distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore a 3000 mc/anno. Tali sistemi devono avere un'efficienza di cattura dei vapori di benzina pari o superiore all'85% ed un rapporto vapore / benzina compreso tra 0,95 e 1,05 (sistemi di recupero dei vapori di fase II). In questo quadro, lo schema di decreto recepisce l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo, nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla nuova norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti agli attuali requisiti.

Per quanto attiene alle procedure amministrative relative ai sistemi di recupero, si conferma l'impostazione attuale, prevedendo che, ai fini dell'utilizzo, i dispositivi componenti i sistemi di recupero debbano essere oggetto di omologazione o (se omologati in altri Paesi europei) di riconoscimento da parte del Ministero dell'interno.

- al comma 3 fa salve le sanzioni previste all'articolo 279, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

**Articolo 3.** Introduce modifiche all'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introducendo i requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II e le disposizioni relative alla certificazione e alle modalità di controllo di tali requisiti. Aggiorna inoltre, la sezione relativa agli obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina, al fine di richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal d.p.r. 126/98 (attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva). L'allegato VIII, nel testo vigente, prevede infatti, per gli impianti di distribuzione e per i sistemi di recupero dei vapori, una serie di obblighi documentali non compatibili con il d.p.r. 126/98.

**Articolo 4.** Introduce la clausola di invarianza della spesa.



## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

### **Amministrazione proponente:**

Ministro per gli affari europei e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Referente: Giovanna Amidei

tel. 06/57225652

e-mail amidei.giovanna@minambiente.it

### **SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

#### **A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.**

L'intervento regolatorio è necessario, secondo quanto stabilito dalla legge comunitaria 2010 al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai vigenti articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché dall'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. E' inoltre, costituito, per quanto attiene agli obblighi documentali imposti agli impianti di distribuzione di benzina, dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

Il nuovo intervento normativo va ad integrare le citate disposizioni.

#### **B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.**

La normativa italiana di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ( art. 277 e allegato VIII alla parte quinta), anticipando la direttiva, ha già sottoposto tutti gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli a motore all'obbligo di equipaggiamento con sistemi di recupero, imponendo però una efficienza di cattura di vapori di benzina per tali sistemi inferiore a quella prevista dalla direttiva 2009/126/CE.



L'intervento regolatorio è volto a raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia già dal 1997 con quelle dettate dalla direttiva da recepire. A tal fine prevede :

- l'obbligo di dotare di sistemi di recupero di fase II gli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore nuovi o assoggettati a completa ristrutturazione il cui flusso sia superiore a determinate soglie e, entro il 2018, gli impianti di distribuzione esistenti aventi un flusso di benzina superiore ad una certa soglia di flusso;

- il mantenimento nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla norma comunitaria, dell'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti ai requisiti attualmente previsti dalle norme statali;

- il mantenimento delle vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, delle vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e delle competenze in materia di controlli;

- alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina volte a richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, recante attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, eliminando, però, alcuni obblighi superflui.

**C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.** Il nuovo intervento normativo si propone di limitare ulteriormente le emissioni di COV durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali e di tutela della salute stabiliti dal sesto programma di azione comunitaria per l'ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, fra cui i COV. Detti inquinanti contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico e, quindi, ad aggravare i problemi della qualità dell'aria in Europa e, dunque, anche in Italia. La normativa vigente nel nostro Paese ( art. 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e allegato VIII alla parte quinta allo stesso decreto) già impone a tutti gli impianti di distribuzione di benzina per autoveicoli a motore l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero dei vapori di benzina, prevedendo, però, per detti sistemi, una efficienza di cattura inferiore a quella stabilita dalla direttiva da recepire, con pregiudizio dei maggiori benefici ambientali che la stessa direttiva si prefigge.

**D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.**

Il nuovo intervento normativo si propone di limitare le emissioni di COV durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali e di tutela della salute derivanti dal miglioramento della qualità dell'aria. A tale scopo prevede il raccordo delle disposizioni nazionali vigenti in materia con quelle dettate dalla direttiva, mantenendo le vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, le vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e le competenze in materia di controlli. Sono previsti autocontrolli periodici a carico dei gestori volti a verificare l'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori.

Le apparecchiature attualmente in dotazione hanno una efficienza di cattura dei COV pari all'80%. Con il nuovo intervento regolatorio viene imposto ai gestori degli impianti che ricadono nel suo campo di applicazione di dotarsi di impianti di cattura dei COV con un'efficienza pari all'85%. Ciò comporterà l'abbattimento di un ulteriore 5% delle emissioni di COV.



## **E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.**

Destinatari dell'intervento normativo sono, quanto agli obblighi, i gestori degli impianti di distribuzione di benzina per veicoli a motore e, quanto ai benefici, la popolazione italiana nel suo complesso, considerato che la finalità dell'intervento è quella di limitare le emissioni di COV durante il rifornimento per tutelare la salute della popolazione e l'ambiente.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Il contenuto dell'intervento normativo è stato definito all'esito di una istruttoria tecnica avviata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con i rappresentanti tecnici delle altre amministrazioni interessate (Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) e con i rappresentanti delle categorie economiche coinvolte (Unione Petrolifera, Assopetroli, Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine).

Le consultazioni hanno riguardato il complesso delle disposizioni dell'intervento normativo e si sono svolte nel corso di 3 riunioni (2 febbraio 2011, 31 marzo 2011, 9 gennaio 2012).

Successivamente il provvedimento è stato formalmente condiviso con tutte le amministrazioni interessate (Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze) in appositi tavoli tecnici tenutisi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie.

Sull'intervento normativo è previsto venga acquisito formalmente il parere delle competenti commissioni parlamentari.

## **SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").**

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione delle direttive comunitarie comporterebbe l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva in questione.

## **SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Non sono state ravvisate opzioni alternative alla regolazione diretta, cioè al recepimento a livello legislativo dei contenuti vincolanti della direttiva nel rispetto dei principi e dei criteri generali contenuti nella legge delega (legge comunitaria 2010). Nel corso delle consultazioni le parti interessate hanno concordato sulla opportunità dell'adozione dell'intervento regolatorio che, peraltro, è conforme al dettato della direttiva e non presenta aspetti di discrezionalità.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

La valutazione che il nuovo intervento normativo avrebbe avuto effetti positivi per la salute umana e per l'ambiente è stata effettuata a livello comunitario, attesa l'esigenza di rafforzare, con l'adozione di misure più stringenti in materia di inquinamento atmosferico, la strategia comunitaria per una più efficace tutela dell'ambiente e della salute. Il Ministero dell'ambiente nel definire il nuovo



intervento normativo ha puntualmente recepito le disposizioni della direttiva per rendere più efficace la cattura di vapori di benzina. Il metodo di analisi applicato a livello europeo è quello previsto per le emissioni dei carburanti.

#### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta, a parte i costi minimi da sostenere da parte dei gestori per l'adeguamento degli impianti, che saranno però compensati dai vantaggi della collettività, in quanto tali investimenti sono a tutela della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione.

#### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

Sono previsti obblighi informativi e documentali a carico dei gestori degli impianti che sono tenuti a:

- documentare il flusso di carburante dell'impianto;
- esporre sui distributori o vicino ad essi, un cartello o un'etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza del sistema di recupero dei vapori di benzina;
- dotarsi di un registro di impianto dove devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli ed i provvedimenti assunti in caso di anomalie nel funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina.

I costi amministrativi che scaturiranno da tali obblighi andranno a vantaggio della collettività in termini di tutela della salute e dell'ambiente. Si precisa comunque che gli obblighi informativi introdotti non introducono un livello di regolazione superiore a quelli minimi dalla direttiva comunitaria.

#### **D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Non è stata effettuata nessuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili considerati anche i limiti stringenti imposti dalla direttiva comunitaria; infatti con il nuovo intervento regolatorio vengono recepiti in maniera conforme i contenuti della direttiva nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali della legge comunitaria 2010.

#### **E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.**

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le attuali strutture sono già in grado di operare con le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica. I gestori hanno dato la loro disponibilità anche economica a sostenere gli oneri per l'adeguamento degli impianti che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento regolatorio.

### **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

E' stato valutato che le disposizioni del provvedimento in esame favoriscono una competizione leale e corretta sul mercato definendo un livello di regolazione in materia non superiore a quello minimo richiesto dalla direttiva comunitaria.. Non vi sono, infatti, disposizioni ulteriori od anche marginalmente integrative rispetto alla direttiva

### **SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**



**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo delineato sono:

- i gestori degli impianti di distribuzione di benzina per veicoli a motore;
- il Ministero dell'interno cui compete l'omologazione dei dispositivi componenti i sistemi di recupero dei COV e, quindi, la verifica di rispondenza di detti dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal nuovo intervento regolatorio.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste misure per garantire la pubblicità e l'informazione sull'intervento normativo diverse da quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Non sono previsti nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, che, pertanto, saranno effettuati con le modalità già esistenti a cura degli enti di vigilanza ambientale.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il Ministero dell'ambiente curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio a cadenza biennale avvalendosi anche dei dati forniti dagli enti di vigilanza ambientale e saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti :

- verifica dei miglioramenti sullo stato della qualità dell'aria,
- verifica della corretta utilizzazione dei sistemi da parte dei gestori.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### **Amministrazione proponente:**

Ministro per gli affari europei e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio

Referente: Giovanna Amidei tel. 06/57225652

e-mail [amidei.giovanna@minambiente.it](mailto:amidei.giovanna@minambiente.it)

### **PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

Il decreto all'esame è stato predisposto ai sensi della legge comunitaria 15 dicembre 2011. n. 217, (legge comunitaria 2010), al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

In linea con la direttiva che recepisce, il provvedimento all'esame si propone di limitare ulteriormente le emissioni di COV durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali e di tutela della salute stabiliti dal sesto programma di azione comunitaria per l'ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, fra cui i COV. Detti inquinanti contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico e, quindi, ad aggravare i problemi della qualità dell'aria in Europa e nel nostro Paese.

In particolare, il provvedimento richiede :

- l'obbligo per i gestori di dotare le stazioni di servizio di sistemi di recupero dei COV di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti ai requisiti attualmente previsti;
- il mantenimento delle vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, delle vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e delle competenze in materia di controlli;



- alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina volte a richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, recante attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, eliminando, però, alcuni obblighi superflui.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dai vigenti articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché dall'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. E' inoltre, costituito, per quanto attiene agli obblighi documentali imposti agli impianti di distribuzione di benzina, dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

Il nuovo intervento normativo va ad integrare le citate disposizioni.

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il decreto in esame integra e modifica le norme di rango primario e regolamentare vigenti. In particolare i vigenti articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché l'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, e, per quanto attiene agli obblighi documentali imposti agli impianti di distribuzione di benzina, il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126.

## **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali,

La disciplina recata dal presente decreto attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato..

## **6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

## **7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***



Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate ed è stata curata la chiarezza dei disposti normativi.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo in esame recepisce una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***



Non ci sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### **1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento in esame introduce alcune nuove definizioni, secondo quanto previsto dalla direttiva che recepisce e, in particolare, le seguenti definizioni:

a) *distributore*: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;

b) *sistema di recupero dei vapori di benzina*:

1) *ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;*

2) *ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;*

c) *sistema di recupero di fase II*: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;

c) *flusso*: quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione;";

d) *vapori di benzina*: composti gassosi che evaporano dalla benzina.

#### **2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

#### **3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta, pertanto, alcune modifiche agli articoli 268 (Definizioni) e 277 (Recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'allegato VIII alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152/2006.

#### **4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**



L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti e comporta delle abrogazioni dovute a sostituzioni normative.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento all'esame prevede, all'art. 4, comma 1, che:

- con appositi decreti ai sensi dell'articolo 281, commi 5 o 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si proceda a modificare l'allegato VIII alla parte quinta di tale decreto, al fine di introdurre o di aggiornare i metodi diretti a certificare l'efficienza dei prototipi dei sistemi di recupero, nonché i metodi diretti a controllare l'efficienza dei sistemi di recupero installati;
- con il decreto previsto all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, siano introdotti o aggiornati i requisiti tecnici e di installazione dei sistemi di recupero.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'amministrazione.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto all'articolo 4, dalla clausola di invarianza della spesa dalla attuazione delle disposizioni del decreto in esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvederanno, infatti, agli adempimenti previsti dallo stesso decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lo schema di decreto all'esame è volto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, che impone agli Stati membri di estendere anche agli impianti di distribuzione di benzina per i veicoli a motore l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero dei COV.

La normativa italiana di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ( art. 277 e allegato VIII alla parte quinta), anticipando la direttiva, ha già sottoposto gli impianti di distribuzione di benzina per veicoli a motore a tale obbligo, imponendo però una efficienza di cattura di vapori di benzina inferiore a quella prevista dalla citata direttiva 2009/126/CE.

Lo schema di decreto in esame è volto, dunque, a raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia già dal 1997 con quelle dettate dalla direttiva da recepire. A tal fine prevede :

- l'obbligo di dotarsi di sistemi di recupero di fase II nei casi e nei tempi previsti dalla direttiva, mantenendo nel periodo transitorio e nelle fattispecie non contemplate dalla norma comunitaria, l'obbligo di usare sistemi di recupero dei vapori rispondenti ai requisiti attualmente previsti dalle norme statali;

- il mantenimento delle vigenti procedure amministrative per l'omologazione dei dispositivi di recupero dei vapori, delle vigenti previsioni in materia di autocontrolli del gestore e delle competenze in materia di controlli;

- alcune modifiche alle disposizioni vigenti in materia di obblighi documentali degli impianti di distribuzione di benzina volte a richiamare gli obblighi di marcatura CE e gli atti di conformità imposti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, recante attuazione della direttiva 94/9/CE su tutti i sistemi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, eliminando, però, alcuni obblighi superflui.

L'attuazione del decreto non comporta, dunque, innovazioni al quadro delle competenze ed al quadro organizzativo statale e regionale come definiti dalle richiamate normative previgenti

Infatti, non è stata introdotta alcuna variazione circa le procedure amministrative aventi ad oggetto tali sistemi di recupero (che continueranno ad essere quelle fino ad oggi previste, ossia l'omologazione ed il riconoscimento da parte del Ministero dell'interno), nonché circa i controlli che l'autorità (per esempio, gli organi di polizia giudiziaria) intenda effettuare su tali sistemi, in aggiunta agli ordinari autocontrolli del gestore.


In particolare, i requisiti di efficienza previsti per la fase II del recupero di vapori di benzina non comportano alcuna variazione in ordine alle modalità ed alle tempistiche che già oggi caratterizzano



le procedure di omologazione e riconoscimento ed i controlli posti in essere per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Tutti gli altri oneri e adempimenti previsti dalla direttiva 2009/126/CE ricadono poi soltanto su soggetti privati, vale a dire i gestori degli impianti di carburante.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

  POSITIVO  NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato







Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/134/POCOM/3978

Roma, 20 MAR. 2012

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- DAGL

ROMA

E, p.c.: All'Ufficio Legislativo/ Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, in allegato, la nota del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 23870 del 19 marzo 2012, con la quale si restituisce "bollinato il testo, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata".

IL CAPO DELL'UFFICIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI CREDITIZI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI CREDITIZI
20 MAR. 2012
2628/51013/10.3.12

12892



105  
63

134  
2007

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari  
con l'Unione Europea  
UFFICIO.II

Roma, 19 MAR 2012

Prot. N. 23870  
Prot. Entrata N. 23757  
Allegati: 1  
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo  
Ufficio Legislativo – Economia  
SEDE

e, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto trasmesso per posta certificata, ai fini delle valutazioni tecniche di competenza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Conti*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
20 MAR. 2012
3977

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/126/CE RELATIVA ALLA FASE II DEL RECUPERO DI VAPORI DI BENZINA DURANTE IL RIFORNIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, concernente norme in materia ambientale, e, in particolare, l'articolo 277 e l'allegato VIII alla parte quinta, in cui è disciplinato il recupero di composti organici volatili (COV) prodotti durante le operazioni di rifornimento di autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di benzina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ...;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1  
(Oggetto)

1. Il presente decreto prevede le norme di attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 attraverso la modifica e l'integrazione delle disposizioni del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 2  
(Modifiche agli articoli 268 e 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera tt) è sostituita dalla seguente:

*“tt) impianti di distribuzione : impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina già costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti di distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;”*;

b) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti :

*“tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;*

*tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:*

*1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;*

*2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;*



*tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;*

*tt-quinques) flusso: quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione;”;*

c) dopo la lettera uu) è inserita la seguente:

*“uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;”;*

d) la lettera zz) è sostituita dalla seguente:

*“zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;”.*

2. L'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente :

*“ART. 277*

*(Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina)*

*1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.*

*2. Nei nuovi impianti di distribuzione di benzina ed in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.*

*3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.*

*4. In tutti gli impianti esistenti di distribuzione di benzina i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto dal comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E' fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai distributori di*



benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli.

5. I commi 2 e 3 non si applicano:

a) agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli;

b) agli impianti di distribuzione di benzina aventi un flusso non superiore a 500 mc all'anno;

c) agli impianti di distribuzione di benzina aventi un flusso non superiore a 100 mc all'anno e situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

6. Negli impianti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.

7. Il flusso previsto dai commi 3 e 5 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l'impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto è tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.

8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.

9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.



10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.

11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono già attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.”

**3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 279, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 del medesimo decreto, come modificato dal comma 2 del presente articolo.**

### ART. 3

*(Modifiche all'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)*

1. All'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il paragrafo 2 è sostituito dai seguenti :

*“2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.*

*Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.*

*2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, commi 4 e 5.*



*Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza che risulta dalla certificazione è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II.*

*2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.*

*L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione è determinata in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1 e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1.*

*2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, commi 4 e 5.*

*Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione è determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove.*

*2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi*

*La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo è rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende un laboratorio accreditato da un organismo riconosciuto dall'European Co-operation for accreditation.*

*2-sexies. Atti di conformità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.*

*Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformità previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.”;*



b) il paragrafo 3.1 è sostituito dai seguenti:

*“3.1 Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.*

*3.1-bis L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrato per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.”;*

c) al paragrafo 3.4 le parole: *“al punto 2.1.”*, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: *“ai paragrafi 2 e 2-bis”*;

d) il paragrafo 3.10 è soppresso;

e) al paragrafo 3.15 le parole: *“dalla legge 1° marzo 1968, n. 186”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalle norme vigenti in materia”*;

f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

*“4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.*

*4.1 I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con periodicità almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo EN16321-2 e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2.*

*4.2 Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal punto 4.3.*

*4.3 I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicità triennale se è installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento*



*del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non è riparato entro sette giorni.”;*

g) il paragrafo 5.1 è soppresso;

h) al paragrafo 5.2 le parole: *“Gli impianti di distribuzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli impianti di distribuzione di benzina”;*

i) al paragrafo 5.2, lettera a), le parole: *“Ministero dell'interno;”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ministero dell'interno, nonché, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformità previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;”;*

l) al paragrafo 5.2, lettera b), le parole: *“contenute nell'appendice”* sono sostituite dalle seguenti: *“previste dalla normativa all'epoca vigente;”;*

m) al paragrafo 5.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

*“b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;”;*

n) al paragrafo 5.3 le parole: *“Gli impianti di distribuzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli impianti di distribuzione di benzina”;*

o) al paragrafo 5.3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

*“a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;”;*

p) al paragrafo 5.3, lettera b), le parole: *“Ministero dell'interno;”* sono sostituite dalle seguenti: *“Ministero dell'interno, nonché, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformità previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;”;*

q) al paragrafo 5.3, lettera c), le parole: *“di cui al punto 2.1.”* sono sostituite dalla seguente: *“prescritto”* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformità previsti*



*dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;”;*

r) al paragrafo 5.3, lettera d), le parole: “*di cui al punto 2.1.*” sono sostituite dalla seguente: “*prescritto*” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;”;*

s) al paragrafo 5.3, lettera e), le parole: “*del decreto ministeriale 31 luglio 1934*” sono sostituite dalle seguenti: “*della normativa all’epoca vigente.*”;

t) il paragrafo 5.4 è sostituito dal seguente:

*“5.4 Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti ai sensi del paragrafo 4.2.”;*

u) il paragrafo 5.5 è soppresso;

v) l’appendice recante “Metodi di prova” è soppressa.

#### ART. 4

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dal presente decreto ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti d’osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.**

Repertorio n. 55/CU del 18/04/2012

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 19 aprile 2012

**VISTA** la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

**VISTA** la legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che recepisce all'art. 14 la richiamata direttiva 2009/126/CE;

**VISTO** lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2012, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota prot. n. 2631 del 20 marzo 2012, e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot. n. 1485 del 23 marzo 2012;

**VISTI** gli articoli 2, comma 3, e 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997;

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica tenutasi il 12 aprile 2012 i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento di osservazioni e proposte emendative, discusse con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulle quali l'ANCI ha comunicato di concordare;

**VISTA** la nota prot. n. 1945 del 18 aprile 2012 della Segreteria di questa Conferenza, con la quale è stato diramato il predetto documento;





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATI** gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale  
- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al documento consegnato in seduta (all. 1), parte integrante del presente atto;  
- il rappresentante dell'ANCI ha concordato con l'avviso espresso dalle Regioni;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente  
Dott. Piero Gnudi

ACC - 1

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL ....1.9.APR.2012.....



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**12/66/CU8/C5**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/126/CE RELATIVA ALLA FASE II DEL RECUPERO DI VAPORI DI BENZINA DURANTE IL RIFORNIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE NELLE STAZIONI DI SERVIZIO.**

*Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata*

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative di cui al testo a fronte allegato.**

Roma, 19 aprile 2012

## Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/126/CE

### Sulla Fase II del recupero dei vapori di benzina

**LEGENDA:** in rosso gli emendamenti proposti  
in barrate il testo che si propone di eliminare

Articoli del d.lgs. 152/2006 versione vigente

Articoli del d.lgs. 152/2006 sostituiti dal  
testo proposto

Proposte emendative/Osservazioni Regioni

L'articolo 2, comma 1 del testo proposto prevede le seguenti modifiche all'articolo 268 del d.lgs. 152/2006

Art. 268 (Definizioni)

Art. 268 (Definizioni)

(...)

(...)

tt) Impianti di distribuzione di carburante: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina già costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti di distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento del serbatoio e delle relative tubazioni;

tt) Impianti di distribuzione di carburante: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina già costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti di distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento del serbatoio e delle relative tubazioni;

tt bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato

tt bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato



testo proposto

zato;

to;

tt ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:

1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;

2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;

tt quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;

tt quinques) flusso: quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione;

uu bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;

zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;

zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile;

L'articolo 2, comma 2 del testo proposto prevede le seguenti modifiche all'articolo 277 del d.lgs. 152/2006

Art. 277

Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti

**Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento** presso gli impianti di distribuzione di benzina

Art. 277



1. I distributori degli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina che si producono durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli. Gli impianti di distribuzione, i distributori(\*) e i sistemi di recupero dei vapori devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, relative ai requisiti di efficienza, ai requisiti costruttivi, ai requisiti di installazione, ai controlli periodici ed agli obblighi di documentazione.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

- a) impianti di distribuzione: ogni impianto in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da impianti di deposito;
- b) impianti di deposito: i serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;
- c) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di aspirare dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato; se inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, il distributore deve essere inoltre dotato di un idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantità di benzina erogate;

d) sistema di recupero dei vapori: l'insieme dei dispositivi atti a prevenire l'emissione in atmosfera di COV durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di dispositivi comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.

3. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori

1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento.

2. Nei nuovi impianti di distribuzione di benzina e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.

2. Nei nuovi impianti di distribuzione di benzina e in quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con i sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonché rispettare i relativi obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII medesimo, se:

a) il flusso è superiore a 500 m<sup>3</sup>/anno;

b) il flusso è superiore a 100 m<sup>3</sup>/anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina



ri devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui al paragrafo 2, punto 2.3, dell'Allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza di cui al comma 1 ed ai requisiti di sicurezza anticendio previsti dalla vigente normativa(\*). In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata

4. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi e la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza anticendio previsti dalla vigente normativa(\*). In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.

5. Durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al comma 1.

na, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dell'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.

4. In tutti gli impianti esistenti di distribuzione di benzina i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto dal comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E' fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai distributori di benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli.

5. I commi 2 e 3 non si applicano:

- a) agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli;
- b) agli impianti di distribuzione di benzina aventi un flusso non superiore a 500 mc all'anno;
- c) agli impianti di distribuzione di benzina aventi un flusso non superiore a 100 mc all'anno e situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.

4. Negli ~~in tutti gli~~ impianti esistenti di distribuzione di benzina ~~esistenti di cui ai commi 2 e 3~~, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto dal comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E' fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilità di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai distributori di benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli.

5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.

- a) agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli;
- b) agli impianti di distribuzione di benzina aventi un flusso non superiore a 500 mc all'anno;
- c) agli impianti di distribuzione di benzina aventi un flusso non superiore a 100 mc all'anno e situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di



favore.

6. Negli impianti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli considerati ai commi 2 e 3 ~~ed alle lettere a), b) e c) del comma 5~~ i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai distributori di benzina che riforniscono esclusivamente veicoli a motore diversi dagli autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli.
7. Il flusso previsto dai commi 3 e 5 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l'impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto è tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 ~~3-e-5~~ si calcola considerando la media degli anni civili in cui l'impianto è stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi è stato almeno un anno civile di esercizio, una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della quantità di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto è tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria a identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata.



9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorità di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorità estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmesse, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con i sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono già attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.



**L'articolo 2, comma 3 del testo proposto**

specifica che "Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 279, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 del medesimo decreto, come modificato dal comma 2 del presente articolo".

**L'articolo 3 del testo proposto**

reca le seguenti modifiche all'allegato VIII alla Parte quinta

2. Requisiti di efficienza del sistema di recupero dei vapori di fase II.

**Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85 %. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05 (estremi inclusi). Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.**

**2 bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, commi 4 e 5.**

**Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini**

Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85 %. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05 (estremi inclusi). Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies.

2 bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, commi 4 e 5.

Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso



dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80 %, raggiunto con un valore compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza che risulta dalla certificazione è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II.

l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80 %, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05 (estremi inclusi). Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza che risulta dalla certificazione, **ottenuta ai sensi del paragrafo 2-ter**, è pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L **sempre** compreso tra 0,95 e 1,05 (**estremi inclusi**), il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II.

**2 ter.** Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II.

L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione è determinata in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1 e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1.

**2 quater.** Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, commi 4 e 5.

2 quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, commi 4 e 5.

Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione è determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove.

Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione è determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove.



2 quinquies. Certificazione dell'efficienza del prototipi.

La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo e rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato si intende un laboratorio accreditato da un organismo riconosciuto dall'European Co-operation for accreditation.

2-sexies Atti di conformità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Restano ferme, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

3.1. Il presente paragrafo si applica fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione.

3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.

3.1- bis L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazione flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza.

3.1- bis L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazione flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza.

3.4 Sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi che, in agguanta alla differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo all'impianto di deposito durante il rifornimento. In base al tipo di di-

3.4 Sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi che, in agguanta alla differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo all'impianto di deposito durante il rifornimento. In base al tipo di di-



spositivo impiegato tali sistemi sono classificati in:

a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono l'impiego di una o più pompe del vuoto atte a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto impiegate, tali sistemi vengono classificati in:

- sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato al punto 2.1. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

- sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a più distributori, installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato al punto 2.1. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico può essere installato presso il distributore o presso la pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato

spositivo impiegato tali sistemi sono classificati in:

a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono l'impiego di una o più pompe del vuoto atte a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto impiegate, tali sistemi vengono classificati in:

- sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

- sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a più distributori, installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui è ubicato.

b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico può essere installato presso il distributore o presso la pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalità del volume di vapore recuperato



Articoli del d.lgs. 152/2006 sostituiti dal testo proposto

Articoli del d.lgs. 152/2006 versione vigente

in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato al paragrafi 2 e 2-bis; la mandata del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo dispositivo tagliafiama.

in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato al punto 2.1; la mandata del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo dispositivo tagliafiama.

3.10. (soppresso)

3.10. Sulla linea di ritorno dei vapori deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento, che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti.

3.15. Gli impianti elettrici negli impianti di distribuzione di carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. Le tubazioni e tutti gli altri elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono essere corredati di certificazione prodotta dal costruttore che ne attesti l'antistaticità

3.15. Gli impianti elettrici negli impianti di distribuzione di carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186. Le tubazioni e tutti gli altri elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono essere corredati di certificazione prodotta dal costruttore che ne attesti l'antistaticità.

4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.

4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori.

4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con periodicità almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Al fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo EN 16321-2 e, fino a relativa pubblicazione, il metodo prEN 16321-2.

4.1. Il controllo circa la funzionalità dei dispositivi di recupero dei vapori e la verifica del rapporto V/L di cui al punto 2.1, devono essere eseguiti con periodicità annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4

4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore è tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del



sistema automatico previsto dal punto 4.3.

4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicità triennale se è installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non è riparato entro sette giorni.

#### 5.1 soppresso

5.1 Per il rilascio delle approvazioni di tipo di competenza del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, relative a distributori provvisti di un sistema di recupero dei vapori omologato, devono essere osservate le modalità di prova contenute nell'appendice.

5.2. Gli impianti di distribuzione realizzati sulla base di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio, installati o da installare su un sito precedentemente non utilizzato quale impianto di distribuzione di carburante, devono essere provvisti di:

a) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno;

b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto delle modalità di prova contenute nell'appendice;

5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina realizzati sulla base di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio, installati o da installare su un sito precedentemente non utilizzato quale impianto di distribuzione di carburante, devono essere provvisti di:

a) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno, **nonché, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;**

b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto delle modalità di prova **previste dalla normativa all'epoca vigente;**

**b bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i**



distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;

c) certificato di collaudo dell'intero impianto effettuato dalla commissione competente ai sensi della vigente normativa.

5.3 Gli impianti diversi da quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di:

a) originaria approvazione di tipo del distributore sprovvisto di un sistema per il recupero dei vapori, rilasciata dal Ministero dell'Interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934;

b) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'Interno;

c) certificazione, rilasciata dal costruttore, attestante la conformità del sistema di recupero di vapori prodotto in serie al prototipo omologato. Tale certificato di conformità deve attestare la capacità del sistema di recupero di vapori prodotto in serie di rispettare, se correttamente installato, il valore di efficienza di cui al punto 2.1 quando sia rispettato il valore V/L, con le relative tolleranze, rilevate in sede di prova del prototipo omologato;

c) certificato di collaudo dell'intero impianto effettuato dalla commissione competente ai sensi della vigente normativa.

5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di:

a) originaria approvazione di tipo del distributore sprovvisto di un sistema per il recupero dei vapori, rilasciata dal Ministero dell'Interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934;

a bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003;

b) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'Interno, nonché, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126;

c) certificazione, rilasciata dal costruttore, attestante la conformità del sistema di recupero di vapori prodotto in serie al prototipo omologato. Tale certificato di conformità deve attestare la capacità del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie di rispettare, se correttamente installato, il valore di efficienza prescritto quando sia rispettato il valore V/L, con le relative tolleranze, rilevate in sede di prova del prototipo omologato; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero previsti dagli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE previ-

All'articolo 3, comma 1, lettera n) della proposta di decreto, sostituire "Gli impianti di distribuzione" con "Gli impianti".



sta da tale decreto;

d) dichiarazione rilasciata dall'installatore del sistema di recupero dei vapori al titolare dell'impianto di distribuzione, attestante che l'installazione del sistema è stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal costruttore e che le prove funzionali, eseguite all'atto della presa in carico del sistema da parte del titolare, hanno avuto esito positivo; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero previsti dagli atti di conformità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista da tale decreto;

e) copia della notifica, da parte del gestore, circa l'avvenuta installazione del sistema di recupero dei vapori, completa di documentazione comprovante il rispetto della normativa all'epoca vigente.

5.4 Tutti gli impianti devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto ed i provvedimenti assunti ai sensi del punto 3.10.

5.5 A seguito di qualsiasi intervento che comporti una sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato; tale atto deve essere allegato al registro di impianto e ne costituisce parte integrante.

5.4 Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti ai sensi del paragrafo 4.2.

5.5 (soppresso)

L'articolo 3, comma 1, lettera v)

del testo in esame dispone la soppressione integrale dell'Appendice recante "Metodi di prova"

L'articolo 3, comma 1, lettera v)

del testo in esame dispone la soppressione integrale dell'Appendice recante "Modalità di prova"

